

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 7 novembre 2022, n. 974

**Modifiche e integrazioni all'Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'iscrizione nel catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza approvato con A.D. 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020, e successive modifiche (AA.DD. n. 398 del 15.05.2020, n. 604 del 06.08.2020, n. 511 del 09/04/2021 e n. 1715 del 28/12/2021).**

#### LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196\_2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
- Visto il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- Vista la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021 con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15 bis, 15 ter e 15 quater;
- Vista, altresì, la D.G.R. n. 1289 del 28 luglio 2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni, e nella fattispecie per il Dipartimento Welfare, la Sezione Inclusione sociale attiva;
- Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 che in attuazione del modello Organizzativo "MAIA 2.0" adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i., definisce le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
- Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 che conferisce l'incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla dott.ssa Laura Liddo dal 1 ottobre 2021, sino alla nomina del nuovo dirigente titolare;
- Vista la determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale n. 1 del 16 febbraio 2022 che dispone la rimodulazione di alcuni Servizi afferenti le sezioni dei Dipartimenti, in particolare istituisce il Servizio minori, famiglie e pari opportunità e tenuta registri afferente la Sezione Inclusione sociale Attiva del Dipartimento Welfare;
- Vista la determinazione del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 4 marzo 2022 che conferisce l'incarico di direzione del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta Registri della Sezione Inclusione Sociale Attiva, alla dott.ssa Angela Di Domenico;
- Vista la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", ed in particolare l'art. 54;
- Visto il regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 28 e seguenti;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- l'accreditamento delle strutture socio assistenziali e dei rispettivi soggetti gestori secondo quanto dispone l'art. 54 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e ss.mm.ii., risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato di interventi, garantire l'appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell'offerta dei servizi assicurati mediante titoli di acquisto, che gli Ambiti territoriali sociali possono rilasciare agli utenti;
- i soggetti gestori delle strutture e dei servizi possono erogare prestazioni socio assistenziali a fronte di titoli di acquisto a condizione che siano accreditati mediante iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite titoli di servizio, secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
- la procedura di accreditamento e di iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza è disciplinata con Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-4-2020), modificato ed integrato con determinazioni dirigenziali n. 398 del 15.05.2020, n. 604 del 06.08.2020, n. 511 del 09/04/2021 e n. 1715 del 28/12/2021;

**Preso atto** della necessità da parte di alcuni soggetti gestori in ordine al trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo;

**Atteso** che la fattispecie del trasferimento della sede operativa delle unità di offerta iscritte nel catalogo non è disciplinata nell'Avviso pubblico di cui sopra;

**Considerata** l'esigenza di assicurare continuità nel riconoscimento del titolo d'acquisto in caso di trasferimento di sede operativa della unità di offerta iscritta nel catalogo, in favore dei minori frequentanti senza soluzione di continuità la stessa unità di offerta presso la nuova sede, se e in quanto munita della prescritta autorizzazione al funzionamento e iscrizione nel relativo Registro, secondo quanto dispone la legge regionale n. 19/2006 e il regolamento di attuazione n. 4/2007;

**Ravvisata** pertanto la necessità di operare una modifica dell'art. 8, ai commi 1, 2 e 3, dello stesso Avviso, per regolamentare le casistiche di trasferimento della sede operativa di unità di offerta iscritte nel Catalogo, come di seguito:

#### *"Art. 8*

##### *Modifica del soggetto gestore e trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo*

*1. La manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo può essere presentata in qualsiasi tempo, anche oltre i termini della finestra di cui all'art. 4 del presente Avviso nei seguenti casi:*

- a) subentro nella gestione dell'Unità di offerta iscritta nel Catalogo di un nuovo soggetto, il quale sia in possesso di autorizzazione o convalida e di iscrizione nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge, secondo quanto disposto all'art. 38, comma 7 del regolamento;*
- b) trasferimento dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo presso una nuova sede operativa che sia stata autorizzata al funzionamento e iscritta nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge.*

*2. Nella manifestazione di interesse in caso di subentro nella gestione dell'unità di offerta, oltre alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso, il legale rappresentante deve dichiarare di essere subentrato nella gestione dell'unità di offerta iscritta al Catalogo, il codice pratica di quest'ultima e la data del subentro, che non può essere successiva alla data di invio della stessa manifestazione di interesse. (All.to 5)*

*3. Nella manifestazione di interesse in caso di trasferimento dell'unità di offerta presso una nuova sede operativa oltre alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso, il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare di aver trasferito l'unità di offerta iscritta nel Catalogo, presso una nuova sede operativa autorizzata al funzionamento e iscritta nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge, e la data del trasferimento, che non può essere successiva alla data di invio della stessa manifestazione di interesse. (All.to 6)"*

**Atteso** che la semplificazione amministrativa è obiettivo strategico della Pubblica Amministrazione e che la ricerca della semplificazione passa anche per lo snellimento della struttura degli atti, si propone di accorpate in un unico documento l'Avviso pubblico per manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza con i disciplinari richiamati all'art. 3, comma 1 lett. m), e con i facsimili delle domande rispettivamente per l'iscrizione nel Catalogo della unità di offerta, per l'aggiornamento della predetta iscrizione, per il subentro nella gestione, per il trasferimento della sede operativa, per la cancellazione dal Catalogo e con il facsimile della dichiarazione di permanenza dei requisiti .

#### **Ritenuto per quanto sopra**

- di approvare la modifica ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 8 dell'Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche, come sopra riportata;
- di approvare il modello denominato "*Manifestazione di interesse per trasferimento della sede operativa di unità di offerta iscritta nel Catalogo*", allegato 1 al presente atto.
- di riunire in un unico documento di cui all'"Allegato 2" al presente atto, l'Avviso pubblico per manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, i disciplinari richiamati all'art. 3, comma 1 lett. m) dello stesso Avviso, i facsimili delle domande di iscrizione nel Catalogo della unità di offerta, di aggiornamento della predetta iscrizione, di subentro nella gestione, di trasferimento della sede operativa e di cancellazione dal Catalogo e la dichiarazione di permanenza dei requisiti;

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

#### **GARANZIE ALLA RISERVATEZZA**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241\_90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679\_2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196\_2003 come modificato dal D. lgs. n. 101\_2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5\_2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28\_2001**

Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

#### **LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

ritenuto di dover provvedere in merito;

rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia

#### DETERMINA

1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente riportato;
2. di approvare le modifiche dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 8, dell'Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020 e successive modifiche, come segue:

#### "Art. 8

*Modifica del soggetto gestore e trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo*

*1. La manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo può essere presentata in qualsiasi tempo, anche oltre i termini della finestra di cui all'art. 4 del presente Avviso nei seguenti casi:*

- c) subentro nella gestione dell'Unità di offerta iscritta nel Catalogo di un nuovo soggetto, il quale sia in possesso di autorizzazione o convalida e di iscrizione nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge, secondo quanto disposto all'art. 38, comma 7 del regolamento;*
- d) trasferimento dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo presso una nuova sede operativa che sia stata autorizzata al funzionamento e iscritta nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge.*

*2. Nella manifestazione di interesse in caso di subentro nella gestione dell'unità di offerta, oltre alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso, il legale rappresentante deve dichiarare di essere subentrato nella gestione dell'unità di offerta iscritta al Catalogo, il codice pratica di quest'ultima e la data del subentro, che non può essere successiva alla data di invio della stessa manifestazione di interesse. (All.to 5)*

*3. Nella manifestazione di interesse in caso di trasferimento dell'unità di offerta presso una nuova sede operativa oltre alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso, il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare di aver trasferito l'unità di offerta iscritta nel Catalogo, presso una nuova sede operativa autorizzata al funzionamento e iscritta nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge, e la data del trasferimento, che non può essere successiva alla data di invio della stessa manifestazione di interesse. (All.to 6)"*

3. di approvare il modello denominato "Manifestazione di interesse per trasferimento della sede operativa di unità di offerta iscritta nel Catalogo", allegato 1 al presente atto.
4. di riunire in un unico documento di cui all'"Allegato 2" al presente atto, l'Avviso pubblico per manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, i disciplinari richiamati all'art. 3, comma 1 lett. m) dello stesso Avviso, i facsimili delle domande di iscrizione nel Catalogo della unità di offerta, di aggiornamento della predetta iscrizione, di subentro nella gestione, di trasferimento della sede operativa e di cancellazione dal Catalogo e la dichiarazione di permanenza dei requisiti;
5. di dare mandato a InnovaPuglia S.P.A. di provvedere agli adempimenti di competenza sulla piattaforma telematica BandiPugliaSociale e di comunicare il completamento dell'implementazione;
6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo

regionale della Puglia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

7. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196\_2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
8. il presente provvedimento:
  - a. è redatto unicamente come documento informatico ed è firmato digitalmente;
  - b. sarà pubblicato all'Albo telematico per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
  - c. sarà trasmesso all'Assessore al Welfare;
  - d. sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene
  - e. non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  - f. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - g. sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello Provvedimenti dirigenziali, sottosezione di II° livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - h. sarà pubblicato sulla piattaforma BandiPugliaSociale disponibile all'indirizzo [web.bandipugliasociale.regione.puglia.it](http://web.bandipugliasociale.regione.puglia.it), nella sezione Catalogo 2020 in Info- Determinazioni Dirigenziali e in Catalogo 2020- News- Bando- Catalogo Minori;
  - i. è composto da n° 6 facciate e da n. 2 allegati, è adottato in originale ed è esecutivo;
  - j. sarà notificato a InnovaPuglia S.P.A. per gli adempimenti di competenza;

La Dirigente ad interim  
Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Dott.ssa Laura Liddo

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie e che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.

Le sottoscritte attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento "in forma integrale" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

La Dirigente  
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità  
e Tenuta Registri  
Dott.ssa Angela Di Domenico

La titolare P.O.  
Attività di vigilanza e controllo  
sulle strutture e sui servizi autorizzati al funzionamento  
Dott.ssa Maria Vittoria Di Donna

## Allegato 1 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



**FAC-SIMILE Manifestazione di interesse per trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo Minori**

Spett.le Regione Puglia  
Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità e  
Tenuta Registri

**Oggetto: Manifestazione di Interesse per trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta ai fini dell'aggiornamento dell'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata ad erogare servizi in favore di minori ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del Reg. R. n. 4/2007 di cui alla determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche.**

Codice Pratica {CODICE\_PRATICA}

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
(cod. fisc. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato  
*oppure*
- delegato del legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato giusta delega conferita in data \_\_\_\_\_  
*oppure*
- procuratore del soggetto gestore sotto indicato, giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

Dati Soggetto Gestore	
ragione sociale/denominazione	
forma giuridica	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
sede legale (c.a.p., città, via e numero civico)	
numero telefono	
e-mail	
posta certificata (obbligatoria)	

**PRESA VISIONE** dell'Avviso Pubblico "Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori";

## Allegato 1 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



REGIONE PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, di che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e non potrà avere accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

**DICHIARA**

- di aver trasferito la sede operativa della unità di offerta (indicare tipologia e denominazione), già iscritta nel Catalogo con codice pratica {CODICE\_PRATICA}, a far data dal giorno/mese/anno, come da documentazione che si allega {es. appalto/concessione/affitto d'azienda} il giorno/mese/anno con {indicare il contraente}

**E CHIEDE**

l'iscrizione nel Catalogo di cui all'oggetto, della seguente unità di offerta, gestita dal soggetto giuridico rappresentato

<b>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO</b>	
Tipologia di struttura/servizio	<input type="checkbox"/> centro socio-educativo diurno (art. 52); <input type="checkbox"/> asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53); <input type="checkbox"/> ludoteca (art. 89); <input type="checkbox"/> centro ludico per la prima infanzia (art. 90); <input type="checkbox"/> servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a); <input type="checkbox"/> piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b); <input type="checkbox"/> servizi educativi e per il tempo libero (art. 103); <input type="checkbox"/> centro aperto polivalente per minori (art. 104)
DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
EMAIL	
PEC	
N° Posti per fascia di età	



## Allegato 1 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



## A tal fine DICHIARA

disponibilità del servizio trasporto		<input type="checkbox"/> Si (descrizione) <input type="checkbox"/> NO disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura	
tipologia e timing di erogazione di pasti o merende			
Giorni di chiusura		{TIPO_CHIUSURA} {/T_C}	
Orari e aperture settimanali			
Giorno	Tipo (part time /Full time)	dalle ore	

- che l'unità di offerta è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;
- che l'unità di offerta è iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;
- di rendere con regolarità la dichiarazione annuale che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii;
- di essere regolarmente iscritto al seguente registro della C.C.I.A.A./Registro/Albo (specificare):  
\_\_\_\_\_
- data di iscrizione \_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_;
- che non sussistono cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il cui testo è riportato in appendice alla presente;
- di osservare quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
- di essere in regola in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
- di aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni nel settore socio-educativo cui afferisce l'unità di offerta;
- di programmare attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- di impiegare nell'unità di offerta personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo:



## Allegato 1 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



PERSONALE					
Nome	Codice Fiscale	Tipologia Contratto	Data Inizio	Data Fine	Ruolo/ Mansione

13. di utilizzare per il personale educativo, il contratto di lavoro a tempo determinato nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti che prestano l'attività lavorativa presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;
14. di possedere i requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1 all'Avviso);
15. di comunicare le seguenti coordinate del conto corrente bancario o postale per l'accredito del corrispettivo per il servizio erogato  
 Intestato a: {IBAN\_INTESTATARIO};  
 Istituto di Credito: {IBAN\_BANCA},  
 Agenzia/Filiale: {IBAN\_FILIALE},  
 IBAN: {IBAN}
16. di allegare i seguenti documenti:
  - prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell'Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  - carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;
  - regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta;
  - progetto educativo;
  - contratti di lavoro del personale in servizio;
  - curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell'operatore sul rispettivo curriculum;
  - Copia della procura
  - Altro (specificare):

**DICHIARA infine**

17. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
18. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;
19. di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
20. che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
21. che le informazioni rese e i documenti allegati alla presente manifestazione e inseriti in piattaforma sono conferiti ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali;

**Allegato 1 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022****Dichiarazione di Autorizzazione al Trattamento Dati**

Il sottoscritto {LEGALE\_NOME}, Codice Fiscale {LEGALE\_CF},

**D I C H I A R A**

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Portale Bandi PugliaSociale e di aver autorizzato il trattamento in data {DATA\_CONSENSO\_PRIVACY}, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Li, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

**MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore

**Allegato 1 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**



economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (omissis)

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. (omissis)

13. (omissis)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**



REGIONE  
PUGLIA

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche

Il presente Allegato è composto da n. 56 pagine compresa la copertina.

La Dirigente ad interim  
della Sezione Inclusione Sociale Attiva



LAURA LIDDO  
07.11.2022  
13:43:34 UTC

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022****Art. 1****Catalogo telematico dell'offerta di servizi per minori**

1. L'iscrizione al Catalogo telematico dell'offerta di servizi per minori, di seguito riportato come "Catalogo" è condizione necessaria per erogare servizi in favore di minori tramite l'utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, di seguito riportata come "Legge", e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di seguito indicato come "Regolamento".
2. La procedura di iscrizione al Catalogo telematico si avvale della piattaforma telematica Bandi PugliaSociale disponibile all'indirizzo web: [bandi.pugliasociale.regione.puglia.it](http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it), di seguito riportata come "piattaforma", con le modalità riportate nel relativo "Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico" reso disponibile sulla stessa piattaforma.
3. L'"anno educativo" ha inizio il 1 settembre e termina il 31 luglio dell'anno civile successivo.
4. Il valore del titolo di acquisto e gli obblighi connessi all'erogazione dei servizi sono definiti in un accordo contrattuale indicato come "Contratto di servizio" sottoscritto tra gli Ambiti territoriali sociali e i soggetti gestori delle strutture e dei servizi iscritti al Catalogo.
5. I criteri e le modalità per l'accesso ai titoli di acquisto saranno definiti con successivi Avvisi rivolti agli utenti dei servizi.

**Art. 2****Destinatari**

1. Ai sensi del presente Avviso Pubblico possono presentare Manifestazione di Interesse all'iscrizione al Catalogo, i soggetti gestori delle seguenti tipologie di strutture e servizi disciplinati dal Regolamento di seguito indicati "Unità di offerta", che alla data di presentazione della manifestazione risultino autorizzati al funzionamento:
  - centro socio-educativo diurno (art. 52);
  - asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53);
  - ludoteca (art. 89);
  - centro ludico per la prima infanzia (art. 90);
  - servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a);
  - piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b);
  - servizi educativi e per il tempo libero (art. 103);
  - centro aperto polivalente per minori (art. 104).

**Art. 3****Requisiti per l'iscrizione al Catalogo**

1. L'iscrizione nel Catalogo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
  - a) autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune o Ambito territoriale sociale competente alla data di presentazione della manifestazione di interesse;
  - b) iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;
  - c) aver reso con regolarità la dichiarazione annuale che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 52, comma 1 della legge;
  - d) iscrizione alla C.C.I.A.A., in albi e nei registri qualora previsti con legge;

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**

- e) assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - f) osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 39/2014 avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile;
  - g) applicazione nei confronti dei lavoratori di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
  - h) posizione regolare in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
  - i) possesso da parte del soggetto gestore dell'Unità di offerta di esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, nel settore socio-educativo cui afferiscono le strutture e i servizi per i quali è richiesta l'iscrizione al Catalogo;
  - j) programmazione da parte del soggetto gestore di attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale dell'Unità di Offerta;
  - k) presenza nell'organizzazione interna dell'Unità di offerta di personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento con riferimento al numero dei posti messi a catalogo;
  - l) turnover ridotto del personale dell'Unità di offerta; utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato per il personale educativo, il cui termine di cessazione non deve verificarsi nel corso dell'anno educativo, nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;
  - m) possesso dei requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1).
2. Ai fini dell'iscrizione al Catalogo i sopra elencati requisiti devono essere tutti posseduti, nessuno escluso.
3. Il venir meno di uno dei requisiti determina la cancellazione dal catalogo.

**Art. 4****Termini e modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse e documentazione a corredo**

1. Le Manifestazioni di interesse all'iscrizione nel Catalogo possono essere presentate dal soggetto gestore delle Unità di Offerta previste all'art. 2 del presente Avviso, nella finestra annuale con apertura alle ore 12:00 del giorno 15 del mese di gennaio e chiusura alle ore 12:00 del giorno 16 del mese di marzo.

Nel caso in cui il primo giorno della finestra cada di sabato o in giorno festivo, l'apertura della finestra è posticipata alle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo.

Nel caso in cui l'ultimo giorno della finestra cada di sabato o in giorno festivo, la chiusura della finestra è posticipata alle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo.

2. Per contingenti esigenze tecniche ed organizzative, la decorrenza e la durata della finestra temporale di cui al comma 1, può essere modificata dall'ufficio regionale competente con apposito provvedimento amministrativo, e possono, altresì essere attivate ulteriori finestre infraannuali, la cui decorrenza è definita con precipuo provvedimento amministrativo.

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**



3. La domanda di iscrizione deve essere inviata esclusivamente a mezzo della piattaforma, a pena di irricevibilità della stessa, utilizzando il modello denominato “Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo Minorì” (Allegato n. 2).

Nell’apposita sezione dedicata al Catalogo della piattaforma sono disponibili le modalità di accesso e di presentazione della Manifestazione di Interesse.

4. La domanda di iscrizione (All.to 2) dovrà riportare tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3, ad eccezione della lettera b), nonché le seguenti dichiarazioni:

- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell’iscrizione al Catalogo;
- che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
- descrizione dei servizi erogati con l’indicazione dell’articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura; per le Unità di Offerta di cui all’art. 53 del Regolamento deve essere precisata l’articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura, sia per il tempo pieno e sia per il tempo parziale qualora la struttura funzioni sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- numero di posti disponibili a Catalogo; per le Unità di Offerta di cui agli articoli 53, 89, 90 e 103 del Regolamento deve essere indicato il numero dei posti disponibili per ciascuna delle fasce di età previste nei predetti articoli;
- disponibilità del servizio trasporto;
- disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura;
- tipologia e timing di erogazione di pasti o merende;
- calendario dei giorni di chiusura;
- elenco del personale con indicazione per ciascuno del ruolo o mansione, della tipologia di contratto di lavoro e del numero di ore settimanali e giornaliere di lavoro prestate presso l’Unità di Offerta;
- estremi dell’IBAN.

5. Alla Manifestazione di interesse devono essere allegati i seguenti documenti secondo le modalità e i formati indicati nel “Manuale della Procedura di Iscrizione al Catalogo Telematico” reso disponibile sulla stessa piattaforma:

- prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell’Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- carta dei servizi redatta in conformità all’art. 58, comma 2, della legge;
- regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell’unità di offerta;
- progetto educativo;
- contratti di lavoro del personale in servizio;
- curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell’operatore sul rispettivo curriculum;

6. Si specifica che i documenti sopra elencati sono obbligatori, pena la irricevibilità e inammissibilità della Manifestazione di Interesse.

7. La manifestazione, le relative dichiarazioni e il prospetto settimanale dei turni dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto gestore dell’Unità di offerta o dalla persona fisica alla quale sia conferita procura/delega alla presentazione della manifestazione.

8. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà.



**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**

9. Le Manifestazioni di Interesse che non siano state inviate entro il termine previsto al comma 1, vengono automaticamente cancellate dal sistema telematico.

**Art. 5****Istruttoria regionale**

1. Le Manifestazioni di Interesse sono istruite dai competenti uffici della Regione Puglia, tramite la piattaforma telematica, seguendo l'ordine cronologico di invio, riscontrato dalla piattaforma stessa.
2. L'istruttoria prevede la verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata, anche mediante la cooperazione applicativa tra la piattaforma telematica del Catalogo e le banche dati regionali e ministeriali disponibili e la verifica del possesso dei requisiti.
3. L'istruttoria si conclude entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di chiusura della finestra di presentazione della manifestazione di interesse. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso per la richiesta al soggetto gestore, di chiarimenti, informazioni ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le richieste di integrazione e le comunicazioni di conclusione del procedimento saranno effettuate in modalità automatica e telematica mediante piattaforma.
4. Le manifestazioni di interesse presentate oltre il termine previsto nell'art. 4 del presente Avviso e le manifestazioni inviate per l'iscrizione di strutture o servizi non rientranti nelle tipologie individuate all'art. 2 del presente Avviso, risulteranno irricevibili dalla piattaforma ed escluse.
5. Non saranno ammesse all'iscrizione nel Catalogo, le manifestazioni che risultino carenti di requisiti, dichiarazioni, autocertificazioni e/o documenti, attestazioni che non siano state integrate da parte dei gestori entro 30 giorni dalla richiesta o qualora dal controllo ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i. emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal gestore.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero nel diverso termine indicato da precìpua provvedimento, è approvato l'elenco delle Unità di offerta iscritte nel Catalogo ai sensi del presente Avviso con determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'Albo pretorio on line della Regione Puglia e sul sito della Sezione Amministrazione Trasparente della Regione Puglia e consultabile su piattaforma nella sezione Catalogo Minori- Info - Determinazioni.

**Art. 6****Obblighi scaturenti dall'iscrizione al Catalogo telematico**

1. Dall'iscrizione nel Catalogo dell'Unità di offerta discendono per il soggetto gestore i seguenti obblighi:
  - osservare le norme vigenti inerenti l'organizzazione e l'attività svolta;
  - comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'iscrizione al Catalogo;
  - comunicare la cessazione o la sospensione dell'attività;
  - consentire e non ostacolare le verifiche ed ai controlli;
  - sottoscrivere il contratto di servizio con l'Ambito territoriale sociale;
  - erogare i servizi messi a Catalogo, per i quale è previsto il pagamento del titolo di acquisto con la compartecipazione delle famiglie, in favore dei minori le cui domande di Voucher risultano abbinate, convalidate e finanziate, secondo le modalità disposte con apposito Avviso Pubblico rivolto agli utenti;
  - compilare giornalmente sia il Registro presenze elettronico disponibile sulla piattaforma, con l'inserimento delle presenze e delle assenze dei minori, sia il registro degli ospiti della struttura o del servizio di cui agli artt.

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

36 e 37 del Regolamento, da custodire presso la sede operativa dell'Unità di offerta. Quest'ultimo deve riportare in ogni pagina la denominazione, timbro e firma del legale rappresentate, del soggetto gestore, il riferimento a giorno/mese/anno, le generalità di tutti i minori frequentanti e il codice domanda per i minori che usufruiscono dei titoli di acquisto, la relativa presenza o assenza da segnare quotidianamente con le lettere X per le presenze ed A per le assenze entro il termine ultimo dell'orario di entrata previsto nella carta dei servizi

- compilare giornalmente il registro telematico disponibile sulla piattaforma con l'inserimento delle presenze e delle assenze e dell'orario di entrata e di uscita del personale dell'Unità di offerta

2. L'inadempimento da parte del soggetto gestore agli obblighi di cui al comma 1, determina la cancellazione dal catalogo dell'unità di offerta e la decadenza dal diritto al titolo di acquisto con decorrenza dalla data di accertamento dell'inadempimento.

**Art. 6 bis****Permanenza dell'iscrizione nel Catalogo**

1. Il gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo ogni anno durante la finestra per la presentazione della manifestazione di interesse prevista all'art. 4, dovrà inserire in piattaforma dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (All.to 3), riferita alle circostanze di seguito indicate:

- possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel Catalogo e che alcuna modifica è intervenuta relativamente alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'iscrizione, salvo quanto previsto all'art. 7;
- di osservare gli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Catalogo di cui all'art. 6, comma 1.

2. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 nella forma e nei termini previsti equivale a rinuncia all'iscrizione e determina la cancellazione d'ufficio dell'unità di offerta dal catalogo, che sarà disposta senza ulteriori adempimenti.

**Art. 7****Modifiche dati - procedura di aggiornamento del Catalogo**

1. Il gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo dovrà comunicare tramite la piattaforma ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'iscrizione, in uno con la dichiarazione che le modifiche intervenute non comportano la perdita dei requisiti richiesti dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Avviso, per l'iscrizione nel Catalogo, tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi della modifica. Le comunicazioni dovranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (All.to 4)

2. Possono in qualsiasi tempo essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta al Catalogo

- i giorni di chiusura indicati nel calendario di ciascun anno educativo;
- l'elenco del personale, limitatamente alle assunzioni con contratto a termine per ragioni sostitutive e alle assunzioni per sostituire i dipendenti che cessano nel corso dell'anno educativo;
- il prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale nel caso di cui alla precedente lettera b.

3. Possono essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta al Catalogo soltanto durante le finestre temporali previste per la presentazione della Manifestazione di Interesse all'art. 4, comma 1, del presente Avviso:

- il numero dei posti dichiarati disponibili a catalogo;
- l'elenco del personale;

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**

- c. la carta dei servizi;
- d. Il regolamento interno;
- e. l'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura dell'unità di offerta;
- f. Il prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio presso l'unità di offerta.

4. Le comunicazioni di cui al comma 1, ad eccezione della modifica di cui al comma 2 la lettera a), sono esaminate seguendo l'ordine cronologico di invio riscontrato dalla piattaforma stessa, dagli uffici competenti della Regione Puglia che procederanno alla verifica della regolarità della documentazione inviata e del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Catalogo. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso per la richiesta al soggetto gestore, di chiarimenti, informazioni ed integrazioni documentali che si rendessero necessari, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le comunicazioni di conclusione del procedimento di "CONVALIDA" in caso di esito positivo e di "NON CONVALIDA" in caso di esito negativo, saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma.

**Art. 8****Modifica del soggetto gestore e trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo**

1. La manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo può essere presentata in qualsiasi tempo, anche oltre i termini della finestra di cui all'art. 4 del presente Avviso nei seguenti casi:

- a) subentro nella gestione dell'Unità di offerta iscritta nel Catalogo di un nuovo soggetto, il quale sia in possesso di autorizzazione o convalida e di iscrizione nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge, secondo quanto disposto all'art. 38, comma 7 del regolamento;
- b) trasferimento dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo presso una nuova sede operativa che sia stata autorizzata al funzionamento e iscritta nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge.

2. Nella manifestazione di interesse in caso di subentro nella gestione dell'unità di offerta, oltre alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso, il legale rappresentante deve dichiarare di essere subentrato nella gestione dell'unità di offerta iscritta al catalogo, il codice pratica di quest'ultima e la data del subentro, che non può essere successiva alla data di invio della stessa manifestazione di interesse. (All.to 5)

3. Nella manifestazione di interesse in caso di trasferimento dell'unità di offerta presso una nuova sede operativa oltre alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente Avviso, il legale rappresentante del soggetto gestore deve dichiarare di aver trasferito l'unità di offerta iscritta nel catalogo, presso una nuova sede operativa autorizzata al funzionamento e iscritta nel registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della legge e la data del trasferimento, che non può essere successiva alla data di invio della stessa manifestazione di interesse. (All.to 6)

4. L'istruttoria della manifestazione di interesse si conclude entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della manifestazione. Il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, può essere sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda, ai sensi della Legge 241/1990. Le richieste di integrazione e le comunicazioni di conclusione del procedimento saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma.

**Art. 9****Verifiche e controlli**

1. Le Unità di offerta iscritte al Catalogo devono essere disponibili a produrre le informazioni e i documenti richiesti, consentire controlli e verifiche anche in loco per tutto il periodo di validità del Catalogo.

2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

3. Ispezioni e controlli, anche in loco e senza preavviso, sono effettuati dagli Ambiti territoriali sociali e dai Comuni di competenza, in qualunque fase del procedimento amministrativo di attuazione dell'intervento, anche su segnalazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 dell'art. 60 della Legge.

4. E' altresì facoltà degli organi di controllo europei e regionali effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, per vigilare sulle azioni finanziate.

5. Le irregolarità e inadempienze accertate, dovranno essere immediatamente comunicate da parte degli Enti e degli Organi accertatori agli uffici regionali per la cancellazione dal catalogo.

**Art. 10****Cancellazione dal Catalogo**

1. La cancellazione dell'Unità di offerta dal Catalogo è disposta dall'ufficio competente della Regione Puglia nei casi di:

- a. violazione da parte del soggetto gestore delle disposizioni della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e delle norme e provvedimenti in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- b. violazione da parte del soggetto gestore delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- c. mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio e successivi contratti, accertato dall'Ambito territoriale sociale di competenza;
- d. perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso per l'iscrizione nel Catalogo;
- e. perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'autorizzazione al funzionamento;
- f. mancato rispetto dell'obbligo di rendere le dichiarazioni annuali di cui all'art. 6 bis da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo;
- g. nei casi di inadempimento agli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Catalogo
- h. nei casi in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 9, sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal gestore ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

2. Al verificarsi di una o più delle situazioni di cui alle lettere comma 1, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f e h, il responsabile del procedimento comunica al legale rappresentante del soggetto gestore e per conoscenza all'Ambito territoriale sociale di competenza ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento, l'avvio del procedimento di cancellazione, assegnando al soggetto gestore un termine massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine concesso per la regolarizzazione, l'unità di offerta è cancellata dal Catalogo.

3. Nei casi di cui alle lettere f e h del comma 1 del presente articolo, la cancellazione dell'unità di offerta dal catalogo, sarà disposta d'ufficio e nel rispetto della legge 241/90 e ss.mm.ii..

4. Le comunicazioni della cancellazione dal Catalogo saranno fornite in modalità automatica e telematica dalla piattaforma al legale rappresentante del soggetto gestore dell'Unità di offerta.

5. La cancellazione sarà comunicata altresì al legale rappresentante del soggetto titolare dell'Unità di offerta, se diverso dal soggetto gestore, all'Ambito territoriale sociale di riferimento, al Comune per l'attività di vigilanza e controllo e per tutti gli adempimenti di competenza e ad altri eventuali soggetti interessati.

6. L'unità di offerta è cancellata dal Catalogo altresì su domanda del soggetto gestore (all.to 7), che dovrà essere inviata mediante la piattaforma. La comunicazione della cancellazione dal Catalogo sarà fornita in modalità automatica e telematica dalla stessa piattaforma al legale rappresentante del soggetto gestore dell'unità di offerta.

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022****Art. 11****Publicità e trattamento dei dati personali**

1. Il Catalogo telematico per minori di cui al presente Avviso, previa registrazione alla piattaforma, è consultabile da chiunque ne abbia interesse nella sezione "Consultazione Catalogo – Servizi per minori".
2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali dei legali rappresentanti delle Unità di offerta e del personale inserito nell'elenco di cui all'art. 4, comma 3 del presente Avviso, è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Puglia con sede legale in Bari (BA), Lungomare N. Sauro, n. 33.

Il designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, è il Direttore del Dipartimento Welfare o il Dirigente della Sezione competente, nel caso di avvisi/bandi adottati con determinazione dirigenziale, come disposto con DGR n.145/2019.

Il responsabile del trattamento relativo all'acquisizione, elaborazione e conservazione digitale dei dati è la società in house, assoggettata alla direzione e controllo della Regione Puglia, InnovaPuglia S.p.A., sulla base degli atti di nomina e delle convenzioni di cui alla DGR n. 2213/2017, e successivi affidamenti.

**Art. 12****Informazioni**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la dott.ssa Maria Vittoria Di Donna.
2. Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica [politichefamiliari.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:politichefamiliari.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it).
3. Per ricevere assistenza tecnica è possibile inoltrare richiesta tramite piattaforma dal link "Assistenza tecnica".

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



All.to 1

**Disciplinari di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori**

**ART. 53 ASILO NIDO - MICRO NIDO - NIDO AZIENDALE - NIDO DI CONDOMINIO  
SEZIONE PRIMAVERA**

L'asilo nido come il micro nido è un servizio educativo e sociale che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi. L'asilo nido può accogliere da un minimo di 20 a un massimo di 60 bambini, il micro nido può accogliere da un minimo di 6 a un massimo di 20 bambini.

Il nido aziendale e il nido di condominio hanno le stesse caratteristiche dell'asilo nido o del micro nido, in relazione al numero di posti bambino.

La sezione primavera quale struttura autonoma oppure aggregata alle scuole dell'infanzia accoglie bambini in età dai 24 ai 36 mesi.

I minori frequentanti devono essere suddivisi in base all'età in unità funzionali minime o sezioni al fine di creare un ambiente e una programmazione delle attività rispondente ai rispettivi bisogni educativi e di cura:

- Lattanti da 3 a 12 mesi
- Semi divezzi dai 13 ai 23 mesi
- Divezzi dai 24 ai 36 mesi

Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione, si precisa che:

- i minori che compiono il ventiquattresimo mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento possono essere collocati nella sezione divezzi nei nidi e nelle sezioni primavera;

- i minori che compiono il tredicesimo mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento, possono essere collocati nella sezione semi divezzi dei nidi, diversamente conservano il posto nella sezione lattanti.

In ogni caso, indipendentemente dall'età, il minore è avviato alla sezione più adeguata esclusivamente a seguito di valutazione pedagogica condivisa con il referente del nucleo familiare.

Per ciascuna sezione deve essere elaborato un progetto educativo coerente con in quanto tutte le attività devono essere organizzate in funzione dell'età dei bambini, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini che compongono ogni singola sezione.

In ogni asilo nido devono essere presenti le seguenti figure:

- Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia il quale può operare anche in forma di consulenza esterna e svolgere le sue funzioni per più nidi, con un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori per nido. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- Educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori:
  - 1 educatore ogni 5 minori dai 3 ai 12 mesi (sezione lattanti)
  - 1 educatore ogni 8 minori dai 13 ai 23 mesi (sezione semi divezzi)
  - 1 educatore ogni 10 minori dai 24 ai 36 mesi (sezione divezzi)

Si precisa che uno stesso educatore non può contemporaneamente seguire minori appartenenti per età a diverse sezioni non possono essere affidati alle cure dello stesso educatore che, pertanto non può seguire diverse sezioni. Le ore di compresenza degli educatori in servizio devono corrispondere alle ore di apertura e di frequenza previste nella carta dei servizi.

In presenza di bambini con disabilità il rapporto deve essere di 1 educatore per 1 bambino

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



- Personale addetto ai servizi generali nel rapporto di 1 per 20 bambini, i quali garantiscono la pulizia e l'igiene degli ambienti
- Personale dedicato alla cucina, se i pasti sono preparati all'interno della struttura previa autorizzazione dei competenti servizi dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente su diete approvate dagli stessi servizi. Qualora il servizio sia affidato a ditta esterna mediante catering, deve essere indicata nell'elenco del personale la ragione sociale, partita IVA della ditta e deve essere prodotto il contratto sottoscritto con la stessa ditta.

La frequenza del minore si considera **a tempo pieno** quando la struttura osserva un orario di apertura pari o superiore a 36 ore settimanali, almeno 5 giorni di apertura settimanale.

La frequenza del minore si considera **a tempo parziale** quando la struttura osserva un orario di apertura inferiore a 36 ore settimanali.

#### Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
  - a) tipologia delle prestazioni;
  - b) tariffa applicata;
  - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - d) modalità d'informazione sui servizi;
  - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
  - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - g) informazione sul regolamento interno;
  - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** per ciascuna sezione e individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

#### **ART. 89 LUDOTECA**

Il servizio di ludoteca accoglie bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 12 anni, da un minimo di 16 a un massimo di 60 bambini.

Per l'erogazione del servizio sono richiesti:

- Coordinatore del servizio in possesso della qualifica di educatore socio pedagogico o di pedagogista, in osservanza e fatto salvo quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia il quale può operare anche in forma di consulenza esterna per un minimo di 1 ora settimanale ogni 20 minori. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione delle attività educative, ricreative e culturali, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- Educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori frequentanti:
  - 1 educatore ogni 8 bambini in età dai 3 ai 5 anni
  - 1 educatore o 1 animatore ogni 12 bambini in età dai 6 ai 12 anni**



## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



- Si considera l'età del minore al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.
- Operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione
  - Mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione, in caso di presenza di bambini stranieri
- Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio**
- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
    - a) tipologia delle prestazioni;
    - b) tariffa applicata;
    - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
    - d) modalità d'informazione sui servizi;
    - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
    - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
    - g) informazione sul regolamento interno;
    - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
  - **Progetti educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
  - **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
  - Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

**ART. 90 CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA**

Il centro ludico prima infanzia accoglie un numero massimo di 50 bambini in età dai 3 ai 36 mesi e i loro genitori con una frequenza giornaliera pari o inferiore a 5 ore.

Il numero di iscrizioni può superare il numero dei posti autorizzati in rapporto alla capienza massima della struttura, nella misura percentuale del 30% per minori in età 3-12 mesi, 25% per minori in età 13-23 mesi e 20% per minori in età 24-36 mesi, in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e bambini frequentanti, nel rispetto degli standard relativi alla superficie interna ed esterna del modulo abitativo definiti nel regolamento.

Al fine di individuare la sezione di appartenenza al momento dell'iscrizione, si precisa che possono essere collocati nella sezione dei minori dai 24 ai 36 mesi, i minori che compiono il 24 mese di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento.

Il personale richiesto è costituito da:

- Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso centro ludico oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori per centro ludico. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio
- Educatori in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il cui numero deve essere rapportato al numero e all'età dei minori frequentanti:
  - 1 educatore ogni 8 minori dai 3 ai 23 mesi (sezione lattanti e semi divezzi)
  - 1 educatore ogni 15 minori dai 24 ai 36 mesi (sezione divezzi)
 Le ore di compresenza degli educatori in servizio devono corrispondere alle ore di apertura e di frequenza previste nella carta dei servizi.
- Personale addetto ai servizi generali nel rapporto di 1 per 20 bambini, i quali garantiscono la pulizia e l'igiene degli ambienti

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



La frequenza del minore non può superare le 5 ore al giorno e non è prevista la somministrazione dei pasti e lo spazio attrezzato per il riposo pomeridiano.

**Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio**

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
  - a) tipologia delle prestazioni;
  - b) tariffa applicata;
  - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - d) modalità d'informazione sui servizi;
  - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
  - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - g) informazione sul regolamento interno;
  - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** per ciascuna sezione e individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini frequentanti, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la formazione degli educatori mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

**ART. 101 SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA**

**a) Il servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio** in favore di minori in età dai 3 ai 36 mesi, è un servizio rivolto a completare e integrare la frequenza del bambino presso l'asilo nido o il centro ludico prima infanzia, con modalità e orari flessibili.

Il servizio è erogato per fasce orarie per prestazioni massime giornaliere comprese nelle due ore precedenti l'ingresso o successive all'uscita dall'asilo nido o dal centro ludico.

Il personale richiesto è costituito da:

- **Coordinatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ed ancora essere coordinatore di asili nido o centri ludici prima infanzia. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- **Educatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento.

**Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio**

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
  - a) tipologia delle prestazioni;
  - b) tariffa applicata;
  - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - d) modalità d'informazione sui servizi;
  - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



- f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - g) informazione sul regolamento interno;
  - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
  - **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
  - **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
  - Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.
- b) Il Servizio di Piccolo gruppo educativo o nido in famiglia** si rivolge a bambini in età compresa dai 3 ai 36 mesi, come servizio alternativo all'asilo nido. Può essere erogato per un numero di ore giornaliere non superiori a 6 e per non più di 4 bambini.

Il personale richiesto è costituito da:

- **Coordinatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, con almeno 1 anno di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 1 ora settimanale ed essere coordinatore di asili nido o centri ludici prima infanzia. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- **Educatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento.

**Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio**

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
  - a) tipologia delle prestazioni;
  - b) tariffa applicata;
  - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - d) modalità d'informazione sui servizi;
  - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
  - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - g) informazione sul regolamento interno;
  - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
- **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022

**ART. 52 CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO**

Il centro socio educativo diurno può accogliere per modulo contemporaneamente più di 30 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di massimo 10 persone preferibilmente aggregati per fasce di età, in gruppo di massimo 5 persone se è presente un disabile.

Personale richiesto:

- Coordinatore della struttura da individuare tra le figure in possesso di titolo di laurea dell'area-socio-psico-pedagogica impiegate nella stessa con almeno 1 anno di esperienza in strutture e servizi di prevenzione e recupero di minori, il quale può operare anche come operatore qualificato (educatore, assistente sociale, psicologo) oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 5 ore settimanali. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di 1 per 30 minori.
- Operatori qualificati funzionali alla realizzazione delle attività e degli interventi di ascolto, di sostegno alla crescita, di accompagnamento e orientamento, di supporto educativo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche (sportive, ricreative, culturali) in rapporto di 1 per 10 minori.
- Personale ausiliario in rapporto di 1 ogni 30 minori.
- Personale addetto alla cucina in caso di somministrazione dei pasti con cucina interna alla struttura
- Personale addetto al trasporto dei minori se il centro accoglie minori non residenti nel Comune dove è ubicata la sede operativa

**Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio**

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
  - a) tipologia delle prestazioni;
  - b) tariffa applicata;
  - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - d) modalità d'informazione sui servizi;
  - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
  - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - g) informazione sul regolamento interno;
  - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.
- **Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

**ART. 103 SERVIZI EDUCATIVI E PER IL TEMPO LIBERO**

I servizi educativi e per il tempo libero sono rivolti a minori di età compresa dai 3 ai 14 anni, suddivisi per fasce di età omogenee. Sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere.

Personale richiesto:

Coordinatore in possesso di diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di educatore professionale socio pedagogico o alla qualifica di pedagogista sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento, il quale può operare anche come educatore nello stesso servizio, oppure in forma di consulenza esterna con un

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**



minimo di 1 ora settimanale ogni 10 minori. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.

Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di 1 ogni 8 bambini in età dai 3 ai 6 anni

Educatori o Animatori socioculturali, in rapporto di 1 ogni 12 bambini dai 7 ai 14 anni.

Si considera l'età del minore al 31 Dicembre dell'anno educativo di riferimento.

Mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione, in caso di presenza di bambini stranieri

**Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio**

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
  - a) tipologia delle prestazioni;
  - b) tariffa applicata;
  - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - d) modalità d'informazione sui servizi;
  - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
  - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - g) informazione sul regolamento interno;
  - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento. Il progetto pedagogico deve essere redatto in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.  
**Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

**ART. 104 CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI**

Il centro aperto polivalente per minori può accogliere contemporaneamente non più di 50 minori e giovani adulti in età compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori sino a 18 anni residenti nello stesso Comune.

Personale richiesto:

- Coordinatore della struttura da individuare tra le figure in possesso di titolo di laurea dell'area-socio-psico-pedagogica impiegate nella stessa con almeno 1 anno di esperienza in strutture e servizi analoghi, il quale può operare anche come operatore qualificato (educatore, assistente sociale, psicologo) oppure in forma di consulenza esterna con un minimo di 3 ore settimanali. Il coordinatore supporta il personale educativo nella progettazione e realizzazione degli interventi educativi, ne verifica i risultati, promuove il confronto con le famiglie, predispone piani di formazione, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio.
- Educatore in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente sulla base di quanto previsto nell'art. 46 del Regolamento in rapporto di almeno 1.
- Operatori qualificati funzionali alla realizzazione delle attività e degli interventi di ascolto, di sostegno alla crescita, di accompagnamento e orientamento, attività ludico espressive e artistiche, di animazione extrascolastiche (sportive, ricreative, culturali) in rapporto di 1 ogni 10 ospiti.
- Personale ausiliario in rapporto di 1 ogni 25 ospiti.

**Strumenti per la valutazione e il miglioramento della qualità del servizio**

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

- **Carta dei servizi** che contenga almeno i seguenti elementi secondo quanto previsto nell'art. 58 della Legge al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza e la qualità dei servizi offerti:
  - a) tipologia delle prestazioni;
  - b) tariffa applicata;
  - c) partecipazione/compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
  - d) modalità d'informazione sui servizi;
  - e) modalità di rilevazione periodica della qualità erogata e percepita dei servizi, nonché di partecipazione degli utenti al controllo della qualità dei servizi e alla vita comunitaria;
  - f) modalità per i ricorsi da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
  - g) informazione sul regolamento interno;
  - h) standard generali e specifici di qualità dei servizi.
- **Progetti pedagogici ed educativi** individuali, che contengano gli obiettivi e le finalità che si intendono raggiungere, piano di lavoro con indicazione dei contenuti e delle modalità dell'intervento.  
**Sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati ottenuti**, incontri periodici di programmazione, coordinamento e verifica tra il personale educativo anche con il coinvolgimento dei nuclei familiari dei bambini, per definire eventuali azioni di miglioramento.
- Favorire la **formazione degli educatori** mediante la partecipazione a corsi di formazione, da attuarsi sia in forma autonoma che attraverso progetti di aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati, per almeno 10 ore annue.

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

All.to 2

**FAC-SIMILE Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'Infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori**

Spett.le Regione Puglia  
Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità e  
Tenuta Registri

Oggetto: **Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata ad erogare servizi in favore di minori ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del Reg. R. n. 4/2007 di cui alla determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche.**

Codice Pratica {CODICE\_PRATICA}

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
(cod. fisc. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato  
*oppure*
- delegato del legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato giusta delega conferita in data \_\_\_\_\_  
*oppure*
- procuratore del soggetto gestore sotto indicato, giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

Dati Soggetto Gestore	
ragione sociale/denominazione	
forma giuridica	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
sede legale (c.a.p., città, via e numero civico)	
numero telefono	
e-mail	
posta certificata (obbligatoria)	



## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

**PRESA VISIONE** dell'Avviso Pubblico "Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori";

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, di che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e non potrà avere accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

**CHIEDE**

l'iscrizione nel Catalogo di cui all'oggetto, della seguente unità di offerta, gestita dal soggetto giuridico rappresentato:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO	
Tipologia di struttura/servizio	<input type="checkbox"/> centro socio-educativo diurno (art. 52); <input type="checkbox"/> asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53); <input type="checkbox"/> ludoteca (art. 89); <input type="checkbox"/> centro ludico per la prima infanzia (art. 90); <input type="checkbox"/> servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a); <input type="checkbox"/> piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b); <input type="checkbox"/> servizi educativi e per il tempo libero (art. 103); <input type="checkbox"/> centro aperto polivalente per minori (art. 104)
DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
EMAIL	
PEC	
N° Posti per fascia di età	

**A tal fine DICHIARA**

disponibilità del servizio trasporto	<input type="checkbox"/> Si (descrizione) <input type="checkbox"/> NO
	disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

REGIONE  
PUGLIA

tipologia e timing di erogazione di pasti o merende			
Giorni di chiusura		{TIPO_CHIUSURA} {/T_C}	
Orari e aperture settimanali			
Giorno	Tipo (part time /Full time)	dalle ore	

## DICHARA

- che l'unità di offerta di cui sopra è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_;
- che è stata resa al Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ la dichiarazione prot. n. \_\_\_\_\_ del (giorno/mese/anno) che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii;
- di essere regolarmente iscritto al seguente registro della C.C.I.A.A./Registro/Albo (specificare):  
\_\_\_\_\_ data di iscrizione  
\_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_;
- che non sussistono cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il cui testo è riportato in appendice alla presente;
- di osservare quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
- di essere in regola in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
- di aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni nel settore socio-educativo cui afferisce l'unità di offerta;
- di programmare attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- di impiegare nell'unità di offerta personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo:

PERSONALE					
Nome	Codice Fiscale	Tipologia Contratto	Data Inizio	Data Fine	Ruolo/ Mansione

- di utilizzare per il personale educativo, il contratto di lavoro a tempo determinato con termine di cessazione che non deve verificarsi nel corso dell'anno educativo, nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

di contratti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti che prestano l'attività lavorativa presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;

12. di possedere i requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1 all'Avviso);
13. di comunicare le seguenti coordinate del conto corrente bancario o postale per l'accredito del corrispettivo per il servizio erogato

Intestato a: {IBAN\_INTESTATARIO};  
Istituto di Credito: {IBAN\_BANCA},  
Agenzia/Filiale: {IBAN\_FILIALE},  
IBAN: {IBAN}

14. di allegare i seguenti documenti:
  - prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell'Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  - carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;
  - regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta;
  - progetto educativo;
  - contratti di lavoro del personale in servizio;
  - curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell'operatore sul rispettivo curriculum;
  - Copia della procura
  - Altro (*specificare*):

**DICHIARA infine**

15. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
16. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;
17. di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
18. che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
19. che le informazioni rese e i documenti allegati alla presente manifestazione e inseriti in piattaforma sono conferiti ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali;

Li, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

## Dichiarazione di Autorizzazione al Trattamento Dati

Il sottoscritto {LEGALE\_NOME}, Codice Fiscale {LEGALE\_CF},

## DICHIARA

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Portale Bandi PugliaSociale e di aver autorizzato il trattamento in data {DATA\_CONSENSO\_PRIVACY}, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Lì, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

## MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (omissis)

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022

REGIONE  
PUGLIAOperazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. (omissis)

13. (omissis)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



All.to 3

**FAC-SIMILE Dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Catalogo Minori**

Spett.le Regione Puglia Sezione Inclusione  
 Sociale Attiva Servizio Minori Famiglie  
 e Pari Opportunità e Tenuta Registri

**Oggetto: Dichiarazione di permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata ad erogare servizi in favore di minori ai sensi dell'art. 6 bis dell'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche.**

Codice Pratica {CODICE\_PRATICA}

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, (cod. fisc. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato
- oppure*
- delegato del legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato giusta delega conferita in data \_\_\_\_\_
- procuratore del soggetto gestore sotto indicato, giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

Dati Soggetto Gestore	
ragione sociale/denominazione	
forma giuridica	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
sede legale (c.a.p., città, via e numero civico)	
numero telefono	
e-mail	
posta certificata (obbligatoria)	

**PRESA VISIONE** dell'Avviso Pubblico "Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori";

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, di che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e non potrà avere accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

in qualità di soggetto gestore della seguente unità di offerta iscritta nel Catalogo di cui all'oggetto

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO	
Tipologia di struttura/servizio	<input type="checkbox"/> centro socio-educativo diurno (art. 52); <input type="checkbox"/> asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53); <input type="checkbox"/> ludoteca (art. 89); <input type="checkbox"/> centro ludico per la prima infanzia (art. 90); <input type="checkbox"/> servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a); <input type="checkbox"/> piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b); <input type="checkbox"/> servizi educativi e per il tempo libero (art. 103); <input type="checkbox"/> centro aperto polivalente per minori (art. 104)
DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
EMAIL	
PEC	
N° Posti per fascia di età	

**DICHIARA**

a) che permangono i requisiti posseduti per l'iscrizione nel Catalogo:

- l'unità di offerta è in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune o Ambito territoriale sociale competente;
- l'unità di offerta è iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;
- è stata resa al Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ la dichiarazione prot. n. \_\_\_\_\_ del (giorno/mese/anno) che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii;
- di essere regolarmente iscritto registro della C.C.I.A.A./Registro/Albo (specificare):  
\_\_\_\_\_



## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

data di iscrizione \_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_;

- che non sono intervenute e pertanto non sussistono cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il cui testo è riportato in appendice alla presente;
  - di osservare quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
  - di applicare nei confronti dei lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
  - di essere in regola in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
  - di aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni nel settore socio-educativo cui afferisce l'unità di offerta;
  - di programmare attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
  - di impiegare nell'unità di offerta personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo;
  - di utilizzare il contratto di lavoro a tempo determinato per il personale educativo, nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti che prestano l'attività lavorativa presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;
  - di possedere i requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1 all'Avviso);
  - di confermare le seguenti coordinate del conto corrente bancario o postale per l'accredito del corrispettivo per il servizio erogato  
Intestato a: {IBAN\_INTESTATARIO};  
Istituto di Credito: {IBAN\_BANCA},  
Agenzia/Filiale: {IBAN\_FILIALE},  
IBAN: {IBAN}
- b) che alcuna modifica è intervenuta relativamente alla documentazione prodotta mediante piattaforma;
- c) di osservare gli obblighi derivanti dall'iscrizione nel Catalogo di cui all'art. 7, comma 1 dell'Avviso pubblico.

**DICHIARA infine**

- d) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;
- f) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- g) che le dichiarazioni e le informazioni rese mediante piattaforma sono conferite ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali;

Lì, {DATA\_INVIO}

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

## Dichiarazione di Autorizzazione al Trattamento Dati

Il sottoscritto {LEGALE\_NOME}, Codice Fiscale {LEGALE\_CF},

## D I C H I A R A

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Portale Bandi PugliaSociale e di aver autorizzato il trattamento in data {DATA\_CONSENSO\_PRIVACY}, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Lì, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

## MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) (omissis)

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omissi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**

Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. (omissis)

13. (omissis)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



All.to 4

FAC-SIMILE *Domanda di aggiornamento della Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo Minori*

Spett.le Regione Puglia  
Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità

Oggetto: **Domanda di aggiornamento della manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata ad erogare servizi in favore di minori ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del Reg. R. n. 4/2007 di cui alla determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche.**

Codice Pratica {CODICE\_PRATICA}

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
(cod. fisc. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato  
*oppure*
- delegato del legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato giusta delega conferita in data \_\_\_\_\_  
*oppure*
- procuratore del soggetto gestore sotto indicato, giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

Dati Soggetto Gestore	
ragione sociale/denominazione	
forma giuridica	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
sede legale (c.a.p., città, via e numero civico)	
numero telefono	
e-mail	
posta certificata (obbligatoria)	

**PRESA VISIONE** dell'Avviso Pubblico "Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori";

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, di che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e non potrà avere accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

in qualità di soggetto gestore della seguente unità di offerta iscritta nel catalogo

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO	
Tipologia di struttura/servizio	<input type="checkbox"/> centro socio-educativo diurno (art. 52); <input type="checkbox"/> asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53); <input type="checkbox"/> ludoteca (art. 89); <input type="checkbox"/> centro ludico per la prima infanzia (art. 90); <input type="checkbox"/> servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a); <input type="checkbox"/> piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b); <input type="checkbox"/> servizi educativi e per il tempo libero (art. 103); <input type="checkbox"/> centro aperto polivalente per minori (art. 104)
DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
EMAIL	
PEC	
N° Posti per fascia di età	

## DICHIARA in aggiornamento alla Manifestazione di Interesse

disponibilità del servizio trasporto	<input type="checkbox"/> Si (descrizione) <input type="checkbox"/> NO disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura								
tipologia e timing di erogazione di pasti o merende									
Giorni di chiusura	{TIPO_CHIUSURA} {/T_C}								
Orari e aperture settimanali									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giorno</th> <th>Tipo (part time /Full time)</th> <th>dalle ore</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Giorno	Tipo (part time /Full time)	dalle ore						
Giorno	Tipo (part time /Full time)	dalle ore							

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

--	--	--	--

## 1. che permangono i requisiti per l'iscrizione nel Catalogo:

- l'unità di offerta di cui sopra è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_;
- l'unità di offerta è iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;
- è stata resa al Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ la dichiarazione prot. n. \_\_\_\_\_ del (giorno/mese/anno) che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii;
- di essere regolarmente iscritto registro della C.C.I.A.A./Registro/Albo (*specificare*): \_\_\_\_\_  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_;
- che non sono intervenute e pertanto non sussistono cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il cui testo è riportato in appendice alla presente;
- di osservare quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- di applicare nei confronti dei lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
- di essere in regola in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
- di aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni nel settore socio-educativo cui afferisce l'unità di offerta;
- di programmare attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- di impiegare nell'unità di offerta personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo:

PERSONALE					
Nome	Codice Fiscale	Tipologia Contratto	Data Inizio	Data Fine	Ruolo/ Mansione

- di utilizzare il contratto di lavoro a tempo determinato per il personale educativo, nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti che

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



- prestano l'attività lavorativa presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;
- di possedere i requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1 all'Avviso);
2. di  confermare le coordinate del conto corrente bancario o postale per l'accredito del corrispettivo per il servizio erogato  
*oppure*  
 comunicare le seguenti coordinate del conto corrente bancario o postale per l'accredito del corrispettivo per il servizio erogato  
 Intestato a: {IBAN\_INTESTATARIO};  
 Istituto di Credito: {IBAN\_BANCA},  
 Agenzia/Filiale: {IBAN\_FILIALE},  
 IBAN: {IBAN}
3. di allegare i seguenti documenti:
- prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell'Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  - carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;
  - regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta;
  - progetto educativo;
  - contratti di lavoro del personale in servizio;
  - curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell'operatore sul rispettivo curriculum;
  - Copia della procura
  - Altro (*specificare*):

**DICHIARA infine**

4. che le modifiche intervenute non comportano la perdita dei requisiti richiesti dalla Legge regionale n. 19/2006, dal Regolamento regionale n. 4/2007 e dall' Avviso pubblico, per l'iscrizione nel Catalogo;
  5. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
  6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;
  7. di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
  8. che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
  9. che le informazioni rese e i documenti allegati alla presente manifestazione e inseriti in piattaforma sono conferiti ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali;
- Li, {DATA\_INVIO}



## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Data e firma del Legale Rappresentante/Procuratore

---

## Dichiarazione di Autorizzazione al Trattamento Dati

Il sottoscritto {LEGALE\_NOME}, Codice Fiscale {LEGALE\_CF},

## D I C H I A R A

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Portale Bandi PugliaSociale e di aver autorizzato il trattamento in data {DATA\_CONSENSO\_PRIVACY}, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Lì, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

---

## MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) (omissis)

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Assis XIII - Assistenza Tecnica

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

All.to 5

**FAC-SIMILE Manifestazione di interesse per subentro nell'unità di offerta iscritta nel Catalogo Minori**

Spett.le Regione Puglia  
Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità e  
Tenuta Registri

**Oggetto: Manifestazione di Interesse per subentro nella gestione dell'unità di offerta ai fini dell'aggiornamento dell'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata ad erogare servizi in favore di minori ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del Reg. R. n. 4/2007 di cui alla determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche.**

Codice Pratica {CODICE\_PRATICA}

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
(cod. fisc. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato  
*oppure*
- delegato del legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato giusta delega conferita in data \_\_\_\_\_  
*oppure*
- procuratore del soggetto gestore sotto indicato, giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

Dati Soggetto Gestore	
ragione sociale/denominazione	
forma giuridica	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
sede legale (c.a.p., città, via e numero civico)	
numero telefono	
e-mail	
posta certificata (obbligatoria)	

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

**PRESA VISIONE** dell'Avviso Pubblico "Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori";

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, di che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e non potrà avere accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

**DICHIARA**

- di essere subentrato a far data dal giorno/mese/anno, come da contratto di {es. appalto/concessione/affitto d'azienda} sottoscritto il giorno/mese/anno con {indicare il contraente} registrato il giorno/mese/anno {n. } presso l'Agenzia delle entrate di \_\_\_/Ufficio} al soggetto {DENOMINAZIONE}, nella gestione della unità di offerta (indicare tipologia e denominazione), già iscritta nel Catalogo con codice pratica {CODICE\_PRATICA},

**CHIEDE**

l'iscrizione nel Catalogo di cui all'oggetto, della seguente unità di offerta, gestita dal soggetto giuridico rappresentato

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO	
Tipologia di struttura/servizio	<input type="checkbox"/> centro socio-educativo diurno (art. 52); <input type="checkbox"/> asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53); <input type="checkbox"/> ludoteca (art. 89); <input type="checkbox"/> centro ludico per la prima infanzia (art. 90); <input type="checkbox"/> servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a); <input type="checkbox"/> piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b); <input type="checkbox"/> servizi educativi e per il tempo libero (art. 103); <input type="checkbox"/> centro aperto polivalente per minori (art. 104)
DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
EMAIL	
PEC	
N° Posti per fascia di età	

**A tal fine DICHIARA**

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

disponibilità del servizio trasporto		<input type="checkbox"/> Si (descrizione)  <input type="checkbox"/> NO  disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura	
tipologia e timing di erogazione di pasti o merende			
Giorni di chiusura		{TIPO_CHIUSURA} {/T_C}	
Orari e aperture settimanali			
Giorno	Tipo (part time /Full time)	dalle ore	

20. di aver dato avvio alle attività del servizio il {giorno/mese/anno} come da accordi negoziali sottoscritti con il gestore uscente in data {giorno/mese/anno};
21. che l'unità di offerta è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_;
22. che l'unità di offerta è iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;
23. che è stata resa al Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ la dichiarazione prot. n. \_\_\_\_\_ del (giorno/mese/anno) che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii;
24. di essere regolarmente iscritto al seguente registro della C.C.I.A.A./Registro/Albo (*specificare*):  
\_\_\_\_\_  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_;
25. che non sussistono cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il cui testo è riportato in appendice alla presente;
26. di osservare quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
27. di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
28. di essere in regola in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
29. di aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni nel settore socio-educativo cui afferisce l'unità di offerta;
30. di programmare attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale;

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

31. di impiegare nell'unità di offerta personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo:

PERSONALE					
Nome	Codice Fiscale	Tipologia Contratto	Data Inizio	Data Fine	Ruolo/ Mansione

32. di utilizzare per il personale educativo, il contratto di lavoro a tempo determinato nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti che prestano l'attività lavorativa presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;
33. di possedere i requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1 all'Avviso);
34. di comunicare le seguenti coordinate del conto corrente bancario o postale per l'accredito del corrispettivo per il servizio erogato  
 Intestato a: {IBAN\_INTESTATARIO};  
 Istituto di Credito: {IBAN\_BANCA},  
 Agenzia/Filiale: {IBAN\_FILIALE},  
 IBAN: {IBAN}
35. di allegare i seguenti documenti:
- prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell'Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  - carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;
  - regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta;
  - progetto educativo;
  - contratti di lavoro del personale in servizio;
  - curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell'operatore sul rispettivo curriculum;
  - Copia della procura
  - Altro (*specificare*):

**DICHIARA infine**

36. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
37. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**



38. di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
39. che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
40. che le informazioni rese e i documenti allegati alla presente manifestazione e inseriti in piattaforma sono conferiti ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali;

**Dichiarazione di Autorizzazione al Trattamento Dati**

Il sottoscritto {LEGALE\_NOME}, Codice Fiscale {LEGALE\_CF},

**D I C H I A R A**

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Portale Bandi PugliaSociale e di aver autorizzato il trattamento in data {DATA\_CONSENSO\_PRIVACY}, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Li, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

**MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata



## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (omissis)

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. (omissis)

13. (omissis)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Assis XIII - Assistenza Tecnica

All.to 6

**FAC-SIMILE Manifestazione di interesse per trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta iscritta nel Catalogo Minori**

Spett.le Regione Puglia  
Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità e  
Tenuta Registri

**Oggetto: Manifestazione di Interesse per trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta ai fini dell'aggiornamento dell'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata ad erogare servizi in favore di minori ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del Reg. R. n. 4/2007 di cui alla determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche.**

Codice Pratica {CODICE\_PRATICA}

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
(cod. fisc. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato  
*oppure*
- delegato del legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato giusta delega conferita in data \_\_\_\_\_  
*oppure*
- procuratore del soggetto gestore sotto indicato, giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

Dati Soggetto Gestore	
ragione sociale/denominazione	
forma giuridica	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
sede legale (c.a.p., città, via e numero civico)	
numero telefono	
e-mail	
posta certificata (obbligatoria)	

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

**PRESA VISIONE** dell'Avviso Pubblico "Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori";

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, di che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e non potrà avere accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

**DICHIARA**

- di aver trasferito la sede operativa della unità di offerta (indicare tipologia e denominazione), già iscritta nel Catalogo con codice pratica {CODICE\_PRATICA}, a far data dal giorno/mese/anno, come da documentazione che si allega {es. appalto/concessione/affitto d'azienda} sottoscritto il giorno/mese/anno con {indicare il contraente}

**E CHIEDE**

l'iscrizione nel Catalogo di cui all'oggetto, della seguente unità di offerta, gestita dal soggetto giuridico rappresentato

<b>DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO</b>	
Tipologia di struttura/servizio	<input type="checkbox"/> centro socio-educativo diurno (art. 52); <input type="checkbox"/> asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53); <input type="checkbox"/> ludoteca (art. 89); <input type="checkbox"/> centro ludico per la prima infanzia (art. 90); <input type="checkbox"/> servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a); <input type="checkbox"/> piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b); <input type="checkbox"/> servizi educativi e per il tempo libero (art. 103); <input type="checkbox"/> centro aperto polivalente per minori (art. 104)
DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
EMAIL	
PEC	

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

N° Posti per fascia di età	
----------------------------	--

## A tal fine DICHIARA

disponibilità del servizio trasporto		<input type="checkbox"/> Si (descrizione) <input type="checkbox"/> NO disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere la struttura	
tipologia e timing di erogazione di pasti o merende			
Giorni di chiusura		{TIPO_CHIUSURA} {/T_C}	
Orari e aperture settimanali			
Giorno	Tipo (part time /Full time)	dalle ore	

- che l'unità di offerta è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune/Ambito territoriale sociale di \_\_\_\_\_ con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_;
- che l'unità di offerta è iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socioassistenziali destinate ai minori di cui all'art. 53, comma 1, lettera a) della Legge;
- di rendere con regolarità la dichiarazione annuale che attesta che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell'autorizzazione al funzionamento, di cui all'art. 52, comma 1 della legge regionale n. 19/2006 e ss.mm.ii;
- di essere regolarmente iscritto al seguente registro della C.C.I.A.A./Registro/Albo (specificare):  
\_\_\_\_\_
- data di iscrizione \_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_;
- che non sussistono cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il cui testo è riportato in appendice alla presente;
- di osservare quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.39, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, relative all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari;
- di essere in regola in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
- di aver maturato esperienza almeno annuale negli ultimi 5 anni nel settore socio-educativo cui afferisce l'unità di offerta;
- di programmare attività finalizzate all'aggiornamento ed alla formazione del personale;

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

12. di impiegare nell'unità di offerta personale in possesso delle qualifiche professionali idonee alla mansione ricoperta e nel rapporto numerico operatore/utente previsto nel Regolamento, con riferimento al numero di posti messi a Catalogo:

PERSONALE					
Nome	Codice Fiscale	Tipologia Contratto	Data Inizio	Data Fine	Ruolo/ Mansione

13. di utilizzare per il personale educativo, il contratto di lavoro a tempo determinato nella percentuale massima del 50%, rispetto al numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti che prestano l'attività lavorativa presso la stessa unità di offerta, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dalle previsioni di legge vigenti in materia nonché dai contratti collettivi;
14. di possedere i requisiti professionali e organizzativi per la qualificazione del servizio definiti per tipologia nei disciplinari (Allegato 1 all'Avviso);
15. di comunicare le seguenti coordinate del conto corrente bancario o postale per l'accredito del corrispettivo per il servizio erogato
- Intestato a: {IBAN\_INTESTATARIO};  
Istituto di Credito: {IBAN\_BANCA},  
Agenzia/Filiale: {IBAN\_FILIALE},  
IBAN: {IBAN}
16. di allegare i seguenti documenti:
- prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale in servizio nell'Unità di Offerta reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
  - carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;
  - regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta;
  - progetto educativo;
  - contratti di lavoro del personale in servizio;
  - curriculum del personale in servizio reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con apposizione di data e firma dell'operatore sul rispettivo curriculum;
  - Copia della procura
  - Altro (specificare):

**DICHIARA infine**

17. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
18. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte ai fini dell'iscrizione al Catalogo;

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



19. di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
20. che i documenti allegati in copia alla domanda sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
21. che le informazioni rese e i documenti allegati alla presente manifestazione e inseriti in piattaforma sono conferiti ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali;

**Dichiarazione di Autorizzazione al Trattamento Dati**

Il sottoscritto {LEGALE\_NOME}, Codice Fiscale {LEGALE\_CF},

**D I C H I A R A**

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Portale Bandi PugliaSociale e di aver autorizzato il trattamento in data {DATA\_CONSENSO\_PRIVACY}, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Li, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

**MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di instestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (omissis)

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.



## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. (omissis)
13. (omissis)
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul  
PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

All.to 7

**FAC-SIMILE Domanda di cancellazione dal Catalogo Minori**

Spett.le Regione Puglia  
Sezione Inclusione Sociale Attiva  
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità e  
Tenuta Registri

**Oggetto: Domanda di cancellazione dal Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza art. 10, comma 6, dell'Avviso Pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/318 del 17.04.2020 e successive modifiche.**

Codice Pratica {CODICE\_PRATICA}

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_,  
(cod. fisc. \_\_\_\_\_), nella sua qualità di (*barrare la voce che interessa*):

- legale rappresentante del soggetto gestore di seguito indicato  
*oppure*
- delegato giusta delega conferita in data \_\_\_\_\_
- oppure*
- procuratore del soggetto gestore sotto indicato, giusta procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_ a rogito del notaio \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

Dati Soggetto Gestore	
ragione sociale/denominazione	
forma giuridica	
codice fiscale	
partita I.V.A.	
sede legale (c.a.p., città, via e numero civico)	
numero telefono	
e-mail	
posta certificata (obbligatoria)	

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



**PRESA VISIONE** dell'Avviso Pubblico "Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori";

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, di che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e non potrà avere accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dall'adozione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

in qualità di soggetto gestore della seguente unità di offerta iscritta nel Catalogo di cui all'oggetto

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO EROGATO	
Tipologia di struttura/servizio	<input type="checkbox"/> centro socio-educativo diurno (art. 52); <input type="checkbox"/> asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53); <input type="checkbox"/> ludoteca (art. 89); <input type="checkbox"/> centro ludico per la prima infanzia (art. 90); <input type="checkbox"/> servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a); <input type="checkbox"/> piccoli gruppi educativi o nido in famiglia (art. 101 lett. b); <input type="checkbox"/> servizi educativi e per il tempo libero (art. 103); <input type="checkbox"/> centro aperto polivalente per minori (art. 104)
DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
TELEFONO	
EMAIL	
PEC	
N° Posti per fascia di età	

**CHIEDE**

la cancellazione dal Catalogo telematico dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza dell'unità di offerta iscritta con manifestazione avente codice pratica {CODICE\_PRATICA} con decorrenza dal {DATA\_DECORRENZA\_CANC}.

**A tal fine DICHIARA**

- 1) di non avere obblighi derivanti dal Contratto di servizio e successi addendum sottoscritti con l'Ambito territoriale sociale di {AUTORIZZAZIONE\_AMBITO}.

**Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022**



- 2) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso pubblico e relativi allegati, nonché dalla normativa e documentazione negli stessi richiamata;
- 3) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 4) che le dichiarazioni e le informazioni rese mediante piattaforma sono conferite ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i artt. 46, 47 e 76 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà e, in caso di accertata dichiarazione mendace, in materia di norme penali;

Li, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale Rappresentante/Procuratore

**Dichiarazione di Autorizzazione al Trattamento Dati**

Il sottoscritto {LEGALE\_NOME}, Codice Fiscale {LEGALE\_CF},

**D I C H I A R A**

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati del Portale Bandi PugliaSociale e di aver autorizzato il trattamento in data {DATA\_CONSENSO\_PRIVACY}, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Li, {DATA\_INVIO}

Data e firma del Legale  
Rappresentante/Delegato/Procuratore

MOTIVI DI ESCLUSIONE - ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
  - la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
  - una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (disposizione introdotta dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
  - l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);
  - l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di

## Allegato 2 alla determinazione dirigenziale 146/DIR/2022/00974 del 07/11/2022



Operazione cofinanziata dall'UE a valere sul PO FESR - FSE 2014/2020 della Regione Puglia Asse XIII - Assistenza Tecnica

cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) (omissis)

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna (disposizione modificata dal D.lgs. 56-2017 in vigore dal 20-5-2017).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. (omissis)

13. (omissis)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.